

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, l'associazione avente la seguente denominazione: "Strada del Vino Colli Euganei ETS", con sede legale nel Comune di

L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione può istituire sedi secondarie, filiali e uffici amministrativi.

L'Associazione ha la funzione di "comitato di gestione" della strada del vino denominata: "Strada del vino Colli Euganei", la quale interessa il territorio della denominazione controllata e garantita "Colli Euganei".

L'Associazione si propone lo scopo di valorizzare il territorio ad alta vocazione vitivinicola, nonché le produzioni e le attività ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata, come previsto dalla Legge nazionale 27 luglio 1999 n° 268 "disciplina delle strade del vino"; dalla legislazione in materia della Regione Veneto: Legge Regionale 7 settembre 2000 n° 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto" e dal Regolamento Regionale 10 maggio 2001, n° 2; e dalla Legge 27 dicembre 2017, n° 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 502,503,504, nonché dalla normativa che in futuro regolerà i medesimi ambiti.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL LOGO

La "Strada del Vino Colli Euganei" si individua con il seguente logo: la sagoma di un calice, senza "gambo", che racchiude un profilo stilizzato di due colli di color rosso. Alla destra del calice appare la dicitura "Strada del Vino Colli Euganei" in carattere Neue Helvetica in nero, il tutto riprodotto su sfondo giallo. Il logo potrà, inoltre, essere riprodotto nei colori e nelle dimensioni approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione nel Regolamento d'uso del logo. Regolamento che stabilirà, altresì, i modi e le forme di registrazione ed utilizzo del logo medesimo. Il logo è marchio di proprietà dell'Associazione che lo tutela in ogni opportuna sede, anche giudiziale, per evitare l'abuso da parte di associati o terzi.

ART. 3 - SCOPI

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo n° 42 del 22 gennaio 2004;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;

In particolare, le summenzionate attività si esplicano ne:

- la gestione della "Strada del Vino Colli Euganei ETS" nel rispetto del disciplinare approvato e la promozione delle aziende associate;
- la diffusione della conoscenza della Strada in collaborazione con le organizzazioni viticole locali e con gli altri soggetti interessati;
- la promozione in Italia e all'estero, della conoscenza del territorio euganeo e dei suoi prodotti ambientali, agricoli e culturali, del turismo del vino, gastronomico e termale; la valorizzazione dell'economia vitivinicola, agroalimentare e turistica all'interno del loro contesto tradizionale, storico, culturale, ambientale e sociale, nonché attività di interesse generale, compresa l'educazione al consumo del vino;
- la promozione e l'inserimento della Strada del vino Colli Euganei nei vari strumenti di promozione turistica attivati direttamente o indirettamente;
- la vigilanza sulla corretta attuazione delle iniziative da parte di soggetti interessati e sulla rispondenza degli standards qualitativi minimi previsti dai disciplinari attuativi e sul buon funzionamento della strada;
- l'adesione, instaurando rapporti di collaborazione quando ciò risulti opportuno, ad altri enti costituiti e ad altri organismi che si propongono il raggiungimento di medesimi scopi;

L'Associazione, nell'ambito delle proprie finalità, si propone inoltre di:

- consentire di allargare ai territori gli effetti del flusso enoturistico generato dalla fama del vino e dal desiderio di conoscerne le origini;
- promuovere ricerche e studi storici sulla viticoltura e sulla gastronomia dei Colli Euganei;

- fornire agli associati servizi di varia natura attinenti l'attività della Strada del Vino Colli Euganei, organizzando per i propri associati eventi di informazione e aggiornamento;
- contribuire a valorizzare le produzioni vitivinicole, le produzioni agricole, le attività agroalimentari, le produzioni di specialità enogastronomiche, le attività ricettive e ristorative, le attività del bacino termale, le produzioni dell'economia ecocompatibile e in particolare le strutture territoriali peculiari;
- contribuire alla valorizzazione delle attrattive naturalistiche, storiche, culturali presenti sul territorio della Strada, nonché gli usi e i costumi del territorio.

Per il raggiungimento dei fini sociali, l'Associazione può compiere tutte le attività che direttamente o indirettamente favoriscono il raggiungimento dello scopo sociale, acquisire o cedere, costruire, gestire, affittare e locare, beni mobili ed immobili nonché diritti reali; ricercare finanziamenti e contributi ad ogni livello istituzionale, per favorire il raggiungimento degli scopi sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

- promuovere la Strada del vino Colli Euganei attraverso la realizzazione di azioni promozionali; la Strada del vino Colli Euganei può organizzare eventi in sintonia con quelli organizzati dai soci, dai partner del territorio e dagli enti locali e con il loro supporto.
- consentire una buona divulgazione dei territori proponendoli e commercializzandoli nel mercato turistico come unità composte da aspetti naturalistici, culturali e produttivi; anche attraverso la produzione di materiale promozionale anche multilingue per la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico e culturale del territorio; progettare, divulgare e commercializzare guide, libri, ecc.
- attività commerciali, tra cui:
 - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto;
 - attività di sponsorizzazione;
 - attività diverse, definite secondarie e strumentali ai sensi dell'emanando Decreto

Ministeriale.

L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi (anche in forma organizzata e continuativa) - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, ai sensi della vigente normativa in materia.

ART. 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

- dai contributi ordinari e straordinari versati dai soci;
- dalle sovvenzioni derivate da specifiche normative comunitarie, nazionali e regionali e da contributi di qualsiasi provenienza;
- dagli eventuali proventi di attività svolte in conformità degli scopi dell'Associazione e da ogni altro tipo di contribuzione.

ART. 5 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del Codice del Terzo Settore, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 6 - BILANCIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, e, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro 6 mesi, e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

ART. 7 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano euro 100.000 annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano un milione di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 8 - SOCI

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze, previsti dall'art. 4 della L.R. 7 settembre 2000 n. 17, che operano all'interno dell'area compresa nelle denominazioni di origine Colli Euganei, ovvero:

I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

1. aziende vitivinicole e cantine singole o associate con produzione dei vini di denominazione di origine Colli Euganei in bottiglia;
2. Produttori, singoli o associati, specializzati nelle produzioni agroalimentari tipiche; imprese esercenti l'attività di agriturismo;
3. Alberghi/Imprese esercenti l'attività turistica ricettiva e di cura termale ed in particolare:
 - Alberghi esercenti l'attività turistico-ricettiva;
 - Imprese esercenti l'attività ricettiva (affittacamere, B&B, Countryhouse, ecc.) Imprese esercenti l'attività di ristorazione;
 - Attività specializzate nella produzione e/o commercio e/o somministrazione di prodotti tipici di qualità;
 - Imprese operanti nel campo dei servizi al turismo (agenzia di viaggio, tour operator, noleggio mezzi di trasporto, cooperative/aziende per l'animazione turistica e scolastica, golf, centri di educazione ambientale, ecc.);
 - Centri culturali, musei pubblici o privati, ville e castelli;
 - Istituti professionali scolastici operanti nei settori di competenza dell'Associazione;
4. Enti locali (Provincia di Padova e comuni dell'area

su cui gravita la Strada); Camera di Commercio di Padova; Parco dei Colli Euganei; Aziende di promozione turistica; Organizzazioni professionali agricole, Enti e Associazioni operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi dell'Associazione, Consorzio volontario per la tutela dei vini di denominazione dei Colli Euganei. Un singolo socio può essere iscritto a una o più categorie individuate del presente statuto.

ART. 9 - AMMISSIONE A SOCIO

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome e/o denominazione, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- per gli enti: la ragione sociale - denominazione, la sede, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, il disciplinare, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la categoria di appartenenza.

Il Consiglio di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal disciplinare della Strada.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 12. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'adesione comporta un impegno associativo per i primi 3 anni, fatta salva l'ipotesi di perdita della

qualifica di socio, escluso il recesso.

ART. 10 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, il disciplinare e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota iniziale di adesione e la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

I soci si impegnano a:

- sostenere e promuovere gli interessi dell'Associazione;
- versare dei contributi straordinari in relazione ad attività e servizi specifici;
- mettere a disposizione dell'Associazione una quota di prodotti vitivinicoli e prodotti tipici da utilizzare per attività di promozione/rappresentanza della strada;
- permettere al personale incaricato dall'Associazione di eseguire i controlli finalizzati all'accertamento del rispetto del disciplinare.

La quota iniziale di adesione è deliberata dall'Assemblea dei soci.

Il Contributo associativo annuale è proposto dal Consiglio di Amministrazione, deliberato per ciascun esercizio dall'Assemblea dei soci, è diversificato a seconda delle tipologie identificate nel presente statuto, ed è vincolante per tutti.

I contributi straordinari sono determinati dal Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità per la realizzazione degli scopi sociali, in relazione ai benefici acquisiti dagli associati a seguito della realizzazione di determinate iniziative o per l'erogazione di specifici servizi.

Le quote di adesione, i contributi associativi annuali e i contributi straordinari sono intrasmissibili, ad eccezione del caso di morte o di subentro nella conduzione dell'impresa familiare di un coadiuvante, e non rivalutabili.

ART. 11 - SANZIONI

Il socio, che non adempia agli impegni assunti e/o violi le disposizioni del presente Statuto e del relativo disciplinare o che comunque provochi un danno agli interessi della Strada, è soggetto alle seguenti sanzioni in relazione alla gravità della mancanza:

- richiamo a tenere un comportamento conforme ai doveri di socio, pena l'applicazione delle sanzioni più gravi;
- sanzione pecuniaria da definire a cura del Consiglio di Amministrazione a seconda della gravità della mancanza;
- sospensione, fino al termine massimo di un anno dall'esercizio di tutti i diritti spettanti in qualità di socio;
- esclusione dall'Associazione.

Un socio può essere escluso dall'Associazione con delibera dell'Assemblea presa a maggioranza, in presenza di gravi motivi, in particolare di violazione degli interessi sociali o del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata una mancanza del socio, deve contestarla a quest'ultimo in modo preciso e dettagliato con lettera raccomandata A.R. o P.E.C., comunicando le sanzioni stabilite entro 30 giorni.

Il socio soggetto a sanzione può ricorrere all'Assemblea, eventualmente chiedendo la nomina di un Collegio Arbitrale ai sensi dell'articolo 18, presentando in modo preciso e dettagliato nonché in forma scritta lettera raccomandata A.R., le proprie giustificazioni con eventuale esibizione dei documenti e delle prove a proprio discarico entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'Assemblea è tenuta entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data del ricorso, a confermare, a rettificare o annullare il provvedimento preso dal Consiglio di Amministrazione. Il ricorso da parte del Socio sospende l'applicazione della sanzione fino alla deliberazione definitiva dell'Assemblea.

ART. 12 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di associato si perde per:

- a) morte,
- b) recesso,
- c) esclusione,
- d) perdita dei requisiti per l'ammissione a socio,
- e) per inadempienza agli obblighi previsti dal presente

statuto,

f) per gli enti: in seguito al loro scioglimento.

Sulla perdita della qualità di socio delibera il Consiglio di Amministrazione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, del disciplinare, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei casi di cui all'articolo 9, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare mediante lettera raccomandata o P.E.C. la sua decisione al Consiglio di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I soci che recedono successivamente a tale termine sono obbligati a rispettare gli obblighi statutari anche nell'esercizio successivo

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Nei casi di cui alle lettere d) e e) è ammesso il ricorso entro 30 giorni dall'esclusione all'Assemblea.

Nel caso di decesso di un socio, seguito da subentro nell'ambito dell'impresa familiare, gli aventi diritto possono presentare domanda scritta di subentro nel termine di 60 giorni.

Nel caso di accoglimento della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione, il socio subentrante conserva i diritti e i doveri del precedente socio. I nuovi intestatari non sono tenuti a pagare le quote previste per l'annualità se già pagate dal precedente intestatario.

ART. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;

- d) l'Organo di controllo;
- e) il Collegio Probiviri.

Gli organi dell'associazione durano in carica 3 anni e la loro elezione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve essere uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione.

I componenti degli organi dell'associazione restano in carica fino alla nuova nomina dell'organo scaduto.

ART. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono regolarmente iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, ed in regola con il versamento delle quote.

Ciascun socio ha un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio della medesima categoria mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un socio.

Le ditte individuali sono rappresentate dal titolare o, mediante delega scritta, da un familiare occupato nell'attività aziendale o da personale dipendente dell'azienda.

Le società sono rappresentate dai legali rappresentanti o, mediante delega scritta, da uno dei soci della società o da personale dipendente.

Gli enti di varia natura sono rappresentati dal legale rappresentante o da altra persona delegata.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. E' possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato e sia assicurata la sua partecipazione all'assemblea nonché l'espressione del voto.

La convocazione dell'Assemblea avviene da parte del Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati dei soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e per la deliberazione dei contributi associativi annuali.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione

legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio e la nomina dei liquidatori nel caso di scioglimento dell'associazione;
- delibera sull'approvazione e la modifica del disciplinare della strada
- delibera sulla definizione degli indirizzi generali dell'associazione;
- delibera sulla determinazione delle quote di adesione e dei contributi ordinari annuali;
- delibera sulla costituzione e la nomina dell'Organo di Controllo qualora l'assemblea lo ritenga opportuno;
- delibera sulla determinazione di eventuali emolumenti per gli organi sociali;
- approvazione di eventuali regolamenti per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto (ai sensi dell'articolo 21 del codice civile).

Le deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei votanti, sono vincolanti per tutti i soci, anche per gli assenti e dissenzienti.

L'assemblea si riunisce in via straordinaria per deliberare le modificazioni dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno metà degli associati regolarmente iscritti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, ove necessario, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, ove necessario dagli scrutatori.

ART. 15 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare la nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'Associazione;
- deliberare l'assunzione di dipendenti e il loro inquadramento contrattuale, compresa l'eventuale nomina di un direttore;
- deliberare la progettazione e la realizzazione delle iniziative di promozione della strada;
- delibera quant'altro sia finalizzato al raggiungimento dello scopo sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 9 membri nominati dall'Assemblea tra i soci o i coadiuvanti

familiari (o altra persona titolata a rappresentare il socio in assemblea) all'interno di ciascuna categoria di appartenenza secondo la seguente suddivisione:

- 4 membri eletti dalle aziende vitivinicole (aziende vitivinicole e cantine con produzione di vino di denominazione di origine Colli Euganei in bottiglia);
- 1 membro eletto dalle aziende agricole, agriturismi e frantoi;
- 1 membro eletto da Alberghi/imprese esercenti l'attività turistico ricettiva termale;
- 1 membro eletto da imprese esercenti l'attività di ristorazione;
- 1 membro eletto da attività specializzate nella produzione e/o commercio e/o somministrazione di prodotti tipici di qualità; Imprese operanti nel campo dei servizi al turismo (agenzia di viaggio, tour operator, noleggio mezzi di trasporto, cooperative/aziende per l'animazione turistica e scolastica, golf, centri di educazione ambientale, ecc.) ; Centri culturali, musei pubblici o privati, ville e castelli; Istituti professionali scolastici operanti nei settori del vino di competenza dell'Associazione;
- 1 membro eletto dal Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei.

Nel caso in cui una o più categorie di soci non siano rappresentate in assemblea, i relativi membri del Consiglio di Amministrazione verranno eletti tra i soci presenti.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata sulla base di una lista unica di candidati per ciascuna categoria. Ciascun socio potrà attribuire il proprio voto ad un solo candidato. Qualora un membro dovesse perdere il suo mandato nell'ente di provenienza, perde anche il suo mandato nel consiglio di amministrazione.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente, mediante comunicazione scritta, su supporto durevole telefonica, o via e-mail, trasmessa almeno 3 giorni prima della riunione nei casi ordinari, convoca il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritiene necessario o nei casi in cui ne sia fatta richiesta da almeno 6 dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio va redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 16 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI

CONTI

L'Organo di controllo, collegiale o monocratico, è nominato per volontà dell'Assemblea e, in ogni caso, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo redige la relazione al bilancio annuale, accerta la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titolo di proprietà sociale.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri nominati all'unanimità dall'assemblea dell'Associazione anche tra soggetti non associati. L'appartenenza al Collegio è incompatibile con qualsiasi carica nell'ambito dell'Associazione.

ART. 19 - LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità definite mediante apposito regolamento.

ART. 20 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21 - LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra

natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 22 - MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento

Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sono deliberate dall'assemblea con la presenza di almeno la metà dei soci regolarmente iscritti, anche con delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono deliberati dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 dei soci regolarmente iscritti, anche con delega, e il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 23 - CONTROVERSIE SOCIALI

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio insindacabile di un collegio arbitrale costituito da tre arbitri: due nominati dalle Parti in causa e uno dal Presidente della Camera di Commercio di Padova.

ART. 24 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.